

Legge regionale 06 luglio 1970 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 20/01/1992

Contributi per la costituzione di un << fondo rischi >> a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione.

Art. 4

Con l' accettazione del contributo regionale il Consorzio si obbliga:

- 1) a cooptare nel Consiglio direttivo, con diritto al voto, un funzionario dell' Assessorato dell' industria e del commercio;
- 2) a sottoporre all' approvazione dell' Assessorato medesimo le eventuali modifiche dell' atto costitutivo e dello statuto;
- 3) a trasmettere all' Assessorato dell' industria e del commercio, nel mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull' andamento della gestione riferita all' esercizio precedente;
- 4) a devolvere, in caso di scioglimento o cessazione del Consorzio, quanto residua dalla liquidazione del << fondo rischi >> ad opere di promozione industriale o di pubblica utilità indicate dall' Assessorato dell' industria e del commercio;
- 5) a rifiutare la concessione della garanzia alle imprese che non osservano nei confronti dei lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale.